



STUDIO LEGALE

Avv. LUCIANO PATRUNO

Via Argiro 33 - 70121 Bari (BA)

Via Caduti di Nassirya 55 – 70124 Bari (BA)

studiolegalepatruno@gmail.com

Pec: lucianopatruno@legalmail.it

WEBSITE: studiolegalelucianopatruno.com

PROT HEPV12_2024_PEC_00001 NUM DEL 12-03-2024

**Spett.le Ministero dell'Ambiente
e della Sicurezza Energetica**

Direzione generale valutazioni ambientali

Divisione V - Sistemi di valutazione VIA e VAS

PEC: va@pec.mite.gov.it

E p.c.

Spett.le Ministero della Cultura

Soprintendenza speciale per il PNRR

Via di San Michele 22, 00153 Roma

PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

Oggetto: Controdeduzioni al parere istruttorio del MIC – Soprintendenza speciale per il PNRR del Parere del 30.1.2024/0003538-P prot. n. Reg. Ufficiale 0017236 del 31.1.2024– ID 8330 – Progetto di un impianto agrovoltaiico, denominato “SV94” di potenza pari a 14,03 MW e delle relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nei Comuni di Brindisi e Cellino San Marco (BR) – VIA nell’ambito del PNIEC ai sensi dell’art. 23 D.lgs n. 152/2006.

In relazione al prefato oggetto si argomenta quanto segue.

1. Va osservato che già nelle osservazioni preliminari il MIC contrappone, erroneamente, sviluppo economico-sociale e tutela dell’ambiente. Tale errore metodologico trascina con sé anche le successive valutazioni della Soprintendenza, laddove occorre considerare, al contrario che in questa particolare contingenza storica la tutela dell’ambiente e la conservazione delle risorse naturali sono inscindibili dal ricorso alle energie rinnovabili e al consolidamento delle loro fonti, le quali costituiscono il punto di partenza e il punto di approdo necessari per attuare una concreta decarbonizzazione e contrastare i cambiamenti climatici negativi in atto.

Altra errata contrapposizione descritta in premessa dal MIC è quella tra la realizzazione dell’impianto agrovoltaiico in oggetto e la scelta localizzativa in area agricola. Si tratta, infatti, di una contraddizione in termini. L’agrovoltaiico scongiura proprio quel paventato ‘consumo di suolo’ a fini agricoli che la Soprintendenza agita, astrattamente, come uno spauracchio meramente ideologico. L’agrovoltaiico prevede una sintesi di interessi e di obiettivi: più precisamente un connubio virtuoso tra produzione di energia pulita (decarbonizzata) e coltivazione agricola che, nel caso di specie, è ampiamente documentato dalle linee progettuali presentate e dalla relazione pedoagronomica versata in atti.

Da tale punto di vista, la Soprintendenza si limita, infatti, a richiamare pedissequamente e meccanicamente le raccomandazioni contenute nel PPTR della Regione Puglia, le quali si appalesano, però, del tutto inconfidenti e, ormai, giuridicamente inconsistenti e ciò per due semplici



STUDIO LEGALE

Avv. LUCIANO PATRUNO

Via Argiro 33 - 70121 Bari (BA)

Via Caduti di Nassirya 55 – 70124 Bari (BA)

studiolegalepatruno@gmail.com

Pec: lucianopatruno@legalmail.it

WEBSITE: studiolegalelucianopatruno.com

ragioni evidenziate e rimarcate, a più riprese, dalla giurisprudenza amministrativa, di primo e secondo grado, più recente.

Vale a dire: a) il PPTR, del 2015, non poteva, per un evidente fenomeno di successione temporale di eventi, tenere in opportuna considerazione una tipologia di impianti – quelli agrovoltai – all'epoca inesistenti o comunque allo stato embrionale di sviluppo o di meri prototipi, rivelandosi pertanto oggi necessaria un'attualizzazione del PPTR o – per dirla con il Consiglio di Stato una sua "interpretazione finalistica o evolutiva"; b) il medesimo PPTR contiene, per l'appunto, mere raccomandazioni o linee guida, le quali, quindi, non godono del medesimo rango o efficacia normativa, ad esempio, del Regolamento europeo UE 2577/2022, ove si prevede che l'installazione di impianti da fonti rinnovabili debba inderogabilmente essere considerata – in quanto finalizzata alla salvaguardia del pianeta e delle generazioni future – attività di preminente interesse pubblico, perfettamente in linea, peraltro con la modifica all'art. 7bis dello stesso D.lgs. 152/2006 (T.U. Ambiente) e con il principio di massima diffusione delle energie rinnovabili ribadito in più sentenze dalla stessa Corte costituzionale.

2. Va detto, poi, che, nel proprio parere negativo, la **Soprintendenza** – con riguardo al sistema agrovoltai in oggetto proposto da HEPV12 S.r.l. – premette, in modo specifico e dirimente, che "RICOGNIZIONE BENI TUTELATI NELL'AREA DI INTERVENTO ai sensi degli artt. 136, 142, 143 del D.lgs. 42/2004. Ai fini della verifica dei possibili impatti del progetto sul patrimonio culturale, si rileva che i lotti impiantistici dell'intervento e delle stazioni di rete/utenza:

- non ricadono nella perimetrazione di alcun decreto di dichiarazione di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 136 (Immobili e aree di notevole interesse pubblico) del D.lgs. 42/2004 - Codice dei beni culturali e del paesaggio;

- non ricadono nella perimetrazione di aree di cui all'art. 142 (Aree tutelate per legge) del Codice;

- non ricadono nella perimetrazione di ulteriori immobili ed aree di cui all'art. 134 lett. c) e all'art. 143 (Piano Paesaggistico)" (pag. 10 del Parere).

Di più. Continua la Soprintendenza, così in sequenza: "Non sono segnalate nuove dichiarazioni di interesse pubblico né altri procedimenti di tutela in itinere nelle aree direttamente interessate dall'intervento"; "nell'area direttamente interessata dall'impianto in argomento e dalle opere di connessione non sussistono dichiarazioni di interesse culturale (artt. 10 e 45) ai sensi della parte II del Codice" (pagg. 17- 18 del medesimo Parere).

A fronte di tale ricognizione prevista ex lege, la Soprintendenza avrebbe esaurito la propria competenza, ma, del tutto illegittimamente, prosegue in un excursus inconferente ed esorbitante rispetto alle proprie competenze nonché dei compiti istituzionali che la normativa le affida attualmente in relazione agli impianti da fonti rinnovabili.

Infatti, è opportuno, a tal uopo, considerare come l'area di progetto risulta del tutto idonea all'installazione dell'impianto agrovoltai non sussistendo i vincoli preordinati dal Codice dei Beni culturali secondo quanto asserito dalla stessa Soprintendenza.



STUDIO LEGALE

Avv. LUCIANO PATRUNO

Via Argiro 33 - 70121 Bari (BA)

Via Caduti di Nassirya 55 – 70124 Bari (BA)

studiolegalepatruno@gmail.com

Pec: lucianopatruno@legalmail.it

WEBSITE: studiolegalelucianopatruno.com

L' Art. 12 D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387: la norma prevede che l'impianto di parchi per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile è sottoposta ad autorizzazione unica, rilasciata dalla regione (o dalle province delegate dalla regione), ovvero, per impianti con potenza termica installata pari o superiore ai 300 MW, dal Ministero dello sviluppo economico. Il comma 7 dell'art. 12 cit. prevede poi che simili impianti possono essere ubicati in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici, salva la tutela delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale di cui alla L. 5 marzo 2001, n. 57, artt. 7 e 8, nonché del D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228, art. 14.

L'Art. 17 D.M. 10 settembre 2010 detta le "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili" che prevede che le Regioni possano procedere alla indicazione di aree e siti non idonei all' installazione di specifiche tipologie di impianti. Nel caso di specie, il sito prescelto non è contemplato tra i siti "non idonei".

L'Art. 20 (Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili), comma 8, lett. c-ter), del D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 199 ("Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 ..., sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili") prevede che, **in via generale nelle more dell'individuazione delle aree idonee, sono da considerarsi tali, ossia "aree idonee", relativamente agli impianti fotovoltaici anche con moduli a terra: "1) le aree classificate agricole ..."**.

L'Art. 30 del D.L. 31 maggio 2021, n. 77 conv., con mod., dalla L. 29 luglio 2021, n. 108 stabilisce che **"Nei procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, localizzati in aree contermini a quelle sottoposte a tutela paesaggistica, il Ministero della cultura si esprime nell'ambito della conferenza di servizi con parere obbligatorio non vincolante"**.

L'Art. 20 D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 199 ("Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 ..., sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili") disciplina l' individuazione di superfici e aree idonee per l' installazione di impianti di produzione di energie da fonti rinnovabili, mediante appositi decreti, che comunque devono tener conto delle esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole e forestali, della qualità dell'aria e dei corpi idrici, privilegiando l'utilizzo di superfici di strutture edificate, nonché le aree a destinazione industriale, artigianale, per servizi e logistica; **tuttavia, viene precisato, al comma 7, che le aree non incluse tra le aree idonee non possono essere dichiarate di per se stesse "non idonee" all' installazione di impianti di produzione di energia rinnovabile, in sede di pianificazione territoriale, ovvero nell'ambito di singoli procedimenti, in ragione della sola mancata inclusione nel novero delle "aree idonee".** Nelle more tuttavia dell'individuazione delle "aree idonee", sono considerate tali, tra l'altro, per gli impianti fotovoltaici, anche con moduli a terra, in assenza di vincoli, ai sensi della parte seconda del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, le aree classificate agricole, racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale.



STUDIO LEGALE

Avv. LUCIANO PATRUNO

Via Argiro 33 - 70121 Bari (BA)

Via Caduti di Nassirya 55 – 70124 Bari (BA)

studiolegalepatruno@gmail.com

Pec: lucianopatruno@legalmail.it

WEBSITE: studiolegalelucianopatruno.com

L'Art. 22 D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 199 dispone che la costruzione e l'esercizio di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, nelle aree classificate come idonee, l'autorità competente in materia paesaggistica si esprima con parere obbligatorio non vincolante.

L'Art. 31, comma 5, D.L. 31 maggio 2021, n. 77, conv., con mod., dalla L. 29 luglio 2021, n. 108 ha disciplinato, per la prima volta, le caratteristiche degli impianti agro-voltaici, che possono accedere agli incentivi previsti dalla normativa di specie (c.d. agri-voltaico avanzato), nel cui ambito però non rientra il progetto in discussione.

Il parere espresso dal Ministero della Cultura non assume carattere vincolante, in quanto, come dichiarato dalla stessa Soprintendenza, l'area di progetto non intercetta direttamente beni tutelati, ai sensi del D.Lgs. n. 42 del 2004, o l'area della profondità di un km intorno a beni tutelati, ai sensi della parte II o dell'art. 136 del D.Lgs. n. 42 del 2004.

Il parere, come detto, dà atto che non sussistono beni vincolati. Il progetto è destinato ad essere realizzato in area agricola (idonea ad ospitare impianti F.E.R. ex art. 12 del D.Lgs. n. 387 del 2003), che non è soggetta ad alcun vincolo archeologico o culturale-paesaggistico e non è qualificabile come inidonea ad ospitare impianti F.E.R., ai sensi del D.M. 10 settembre 2010 e del regolamento reg. n. 24 del 2010. L'area di impianto, non intercettando direttamente beni tutelati ai sensi del D.Lgs. n. 42 del 2004 o l'area della profondità di un km intorno a beni tutelati, ai sensi della parte II o dell'art. 136 del medesimo decreto 42, è da ritenersi idonea ad ospitare impianti F.E.R., ai sensi dell'art. 20, comma 8, lett. c-quater), del D.Lgs. n. 199 del 2021.

Va in questo senso evidenziato come il **Consiglio di Stato**, Sez.IV, in due sentenze gemelle e precisamente nn. **2242 e 2243 del 28.3.2022** ha affermato il principio per cui non è legittimo l'esercizio di un potere del Mibact (e, a valle, del Consiglio dei Ministri nel conseguente esercizio di un potere di alta amministrazione) di opporsi a iniziative private (espressione del diritto, costituzionalmente presidiato, di libera iniziativa economica), peraltro in un settore oggetto di favor normativo, come è quello delle energie rinnovabili, qualora, come nella fattispecie, le aree non siano assoggettate a vincolo paesaggistico, archeologico, idraulico o boschivo, né risulti la pendenza di un procedimento teso alla prospettica apposizione di un vincolo siffatto e l'intervento non leda – come è questo il caso – concretamente beni paesaggistici contermini e gli interventi non interferiscano con emergenze archeologiche positivamente accertate e poste a una distanza dall'impianto giuridicamente rilevante.

In conclusione, il Consiglio di Stato, con le predette sentenze, pone il principio per cui il potere del MIC di proporre opposizione sussiste e può essere esercitato nei soli casi nei quali le aree interessate dagli interventi siano effettivamente interessate da vincoli di carattere paesaggistico o culturale. La qual cosa è, nel caso di specie, esclusa a priori dalla stessa Soprintendenza.

Piace a tal proposito segnalare che tali pronunce sono significative anche perché ribadiscono il principio per cui la realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili corrisponde a finalità di interesse pubblico (quali la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra nonché la ricerca, promozione, sviluppo e maggior utilizzazione possibile di fonti energetiche alternative a quelle fossili sulla base di tecniche avanzate compatibili con il rispetto dell'ambiente),

nel quale rileva altresì l'interesse della collettività a beneficiare di un tipo di energia la cui produzione è incentivata in ragione del perseguimento – oggi più che mai – di obiettivi di pubblica rilevanza.

2.1. C'è poi un punto del Parere su cui occorre soffermarsi al fine di valutarne la portata giuridica effettiva sulla scorta di una specifica risposta a interpello che l'allora MITE, oggi MASE, ha fornito in caso analogo (e che per comodità qui si allega) e certamente sovrapponibile.

Si tratta della classificazione giuridica dell'elettrodotto e la sua non riconducibilità alla nozione di "impianto" delineata dal legislatore nazionale.

Da tale punto di vista si legge nel Parere della Soprintendenza che: *"Le opere per il cavidotto dell'impianto, **non interferiscono direttamente** con aree di Beni Paesaggistici (BP) ed Ulteriori Contesti Paesaggistici (UCP), individuati dal PPTR ai sensi dell'art. 143 lett. e), mentre l'elettrodotto e le previste opere di compensazione nel territorio di San Pancrazio Salentino (BR) interferiscono con: - Area di rispetto del Bosco (UCP delle Componenti Botanico Vegetazionali del PPTR). Le opere per il cavidotto di rete dell'impianto, per il tratto relativo al territorio di Cellino San Marco, interferiscono con la fascia di rispetto dei 500 mt del vincolo paesaggistico del "Bosco Curtipetrizzi" (D.M. 19.05.1971, Cellino San Marco, PAE 0011, istituito ai sensi della L. 1497/39), quale area di notevole interesse pubblico tutelata ai sensi dell'art. 136 lett. a) D.lgs. 42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio", censito anche come Bene paesaggistico (BP) dal PPTR vigente, tra le Componenti Botanico- Vegetazionali, con le relative aree di rispetto. **Non si riscontrano ulteriori interferenze dirette tra le opere dell'intervento e beni tutelati ai sensi dell'art. 142 del Codice, fatto salvo quanto evidenziato per il reticolo idrografico e salva la relativa verifica da effettuare da parte dell'Ente competente.**"* (pagg. 10-11 del Parere MIC).

Pertanto l'unica potenziale interferenza viene riscontrata dal MIC solo in ordine a un tratto del cavidotto di rete dell'impianto con la fascia di rispetto dei 500 mt dal "Bosco Curtitrepizzi".

In altre parole, l'interferenza diretta riguarderebbe non direttamente l'impianto agrivoltaico ma solo un tratto dell'elettrodotto di collegamento.

Orbene, codesto Ministero si è già espresso sul punto, statuendo che l'elettrodotto, secondo la volontà del legislatore nazionale, non può essere in alcun modo ricondotto alla nozione di "impianto": non solo perché il legislatore non ne fa esplicita menzione come nel caso della disciplina della PAS, ma anche perché laddove si accedesse alla tesi opposta verrebbero meno quelle esigenze di semplificazione procedurale che costituiscono la *ratio* dell'intervento normativo in *subiecta materia*".

Infatti codesto Ministero, nella risposta a un interpello dell'1.3.2022 si è così espresso: "Al fine di dare riscontro al suddetto quesito, appare utile richiamare l'art. 31, c. 2 del D.L. 77/2021 (c.d. Semplificazioni bis). Il suddetto decreto ha inserito all'art. 6 del D.lgs n. 28/2011, dopo il comma 9, il comma 9bis che stabilisce quanto segue: *"per l'attività di costruzione ed esercizio di impianti fotovoltaici di potenza sino a 20MW connessi alla rete elettrica di media tensione e localizzati in area a destinazione industriale produttiva o commerciale, nonché in discariche o lotti di discariche chiusi e ripristinati ovvero in cave o lotti di cave non suscettibile di ulteriore sfruttamento, per i quali*

l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione abbia attestato l'avvenuto completamento delle attività di recupero e di ripristino ambientale previste nel titolo autorizzatorio nel rispetto delle norme regionali vigenti, si applicano le disposizioni di cui al punto 1. Le soglie di cui all'allegato IV, punto 2 – lettera b) alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152, per la procedura di verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale di cui all'art. 19 del medesimo decreto si intendono per questa tipologia di impianti elevate a 10 MW purché il proponente allegghi alla dichiarazione di cui al comma 2 una autodichiarazione dalla quale risulti che l'impianto non si trova del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010 pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 219 del 18 settembre 2010. Si potrà procedere a seguito della procedura di cui sopra con edificazione diretta degli impianti fotovoltaici anche qualora la pianificazione urbanistica richieda piani attuativi per l'edificazione".

Va ulteriormente chiarito che, con il su-esposto art. 31 c.2 del D.L n. 77/2021 è stata prevista una semplificazione delle procedure autorizzative per gli impianti fotovoltaici localizzati in aree industriali, produttive o commerciali nonché in discariche chiuse o ripristinate ovvero in cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento, per le quali sia attestato il recupero e ripristino ambientale.

In riferimento alla suddetta tipologia di impianti – per quanto qui interessa – è stata innalzata da 1MW a 10 MW la soglia di potenza per la quale è applicabile la procedura abilitativa semplificata (PAS) senza necessità di sottoposizione alla verifica di assoggettabilità a VIA di competenza regionale; ciò a condizione che il proponente allegghi alla dichiarazione di cui al comma 2 una autodichiarazione dalla quale risulti che l'impianto non si trova all'interno di aree particolarmente sensibili e/o vulnerabili alle trasformazioni territoriali o del paesaggio, specificamente elencate e individuate dall'Allegato, 3 lett. f) al D.M 10 settembre 2010.

A riguardo, occorre, in via preliminare, considerare che **l'art. 31 c. 2 (secondo periodo) – D.L n. 77/2021 fa riferimento esclusivamente all' "impianto" laddove solo ad esso è prescritto che sia riferita la dichiarazione di assenza dei vincoli.** La norma in esame non fa riferimento, invece, alle opere connesse; ciò, in applicazione del tradizionale canone ermeneutico "*Ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit*", deve portare a ritenere che **la dichiarazione di mancanza di vincoli prevista ai fini dell'esenzione da screening si riferisce solo all'impianto e non anche alle opere connesse.**

A conforto di tale interpretazione, giova rilevare che **laddove il legislatore ha voluto includere nel campo di applicazione (oggettivo) di disposizioni in materia di fonti rinnovabili non solo gli impianti, ma anche le opere connesse, lo ha fatto menzionando queste ultime in modo esplicito (cfr ad esempio l'art. 12 comma 3 D.lgs n. 387/2003).**

Una diversa soluzione interpretativa – va considerato – si porrebbe in contrasto con la ratio dell'intervento di riforma operato dal citato art 31 c. 2 - D.L n. 77/2021 che - destinato ad accompagnare (al pari di altri articoli contenuti nel Capo VII), alcuni **interventi specificamente elencati nel PNRR - è evidentemente finalizzato a realizzare una significativa semplificazione e accelerazione delle procedure autorizzative di specifiche tipologie di impianti fotovoltaici** (Si allega Risposta integrale a Interpello).



STUDIO LEGALE

Avv. LUCIANO PATRUNO

Via Argiro 33 - 70121 Bari (BA)

Via Caduti di Nassirya 55 – 70124 Bari (BA)

studiolegalepatruno@gmail.com

Pec: lucianopatruno@legalmail.it

WEBSITE: studiolegalelucianopatruno.com

In ragione di ciò l'unica criticità potenziale segnalata nel Parere del MIC può certamente superarsi in ragione di quanto già affermato da codesto Ente ministeriale con riguardo alla non riconducibilità delle opere connesse alla nozione di impianto e dunque alla circostanza che la dichiarazione di assenza di vincoli debba riferirsi *“solo all'impianto e non alle opere connesse”*.

3. Dal parere della Soprintendenza, d'altro canto, non emerge quali siano i fattori che in concreto incidono negativamente sull'ambiente, in modo tale da precludere la realizzazione dell'impianto fotovoltaico in discussione, nella misura in cui pregiudicano in modo intollerabile le intrinseche caratteristiche ambientali dei luoghi, che peraltro presentano già una certa antropizzazione.

Né risulta che il terreno, su cui si intende realizzare l'impianto agrovoltaiico de quo, sia adibito ad una coltivazione di un qualche pregio o sia di particolare rilevanza agronomica. Unica circostanza per cui sia possibile, invero, alla stregua della sopra richiamata normativa, far prevalere l'interesse pubblico alla preservazione delle preesistenti colture agricole.

Né quanto indicato nell'elaborato 4.4.1, parte I, "Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energie rinnovabili", accluse alla deliberazione della Giunta regionale del 16 febbraio 2015, n. 176 (Approvazione del P.P.T.R. Puglia), ha alcun contenuto ostativo, limitandosi a disporre precauzioni e mere linee di indirizzo, oltreché a "segnalare", in chiave di più attenta pianificazione, la presenza nel territorio pugliese di numerosi impianti fotovoltaici.

Sotto tale profilo va peraltro segnalato che la Soprintendenza, nel proprio parere sfavorevole, utilizza, a supporto delle proprie argomentazioni, eppure a sproposito, un concetto fuorviante e incoferente, ovvero sia quello di "area vasta".

Il concetto di "area vasta" è, in questo caso, del tutto surrettizio, non essendo né pertinente né tantomeno utile, sia sul piano fattuale che giuridico, ai fini dell'identificazione di aree idonee o inidonee all'installazione di sistemi agrovoltaiici da fonte solare.

La cosiddetta 'area vasta', infatti, è soltanto un aggregato territoriale (corrispondente agli 'ambiti territoriali' del PPTR Puglia) che si distingue per determinate caratteristiche, morfologiche, economiche e sociali, ma che non può costituire un criterio adeguato per decretare l'idoneità e/o inidoneità di un'area finalizzata ad ospitare impianti da fonti rinnovabili.

Ciò per due ragioni.

Anzitutto, si tratta di un concetto del tutto sconosciuto al legislatore statale, il quale, come già detto, perimetra le aree idonee/inidonee – per quanto di competenza del MIC -esclusivamente sotto il profilo della esplicita tutela prevista nel Codice dei Beni Culturali.

In secondo luogo, occorre ribadire che la c.d. area vasta non ha un valore prescrittivo, ma meramente descrittivo di un certo ambito territoriale. Descrizione, peraltro che, ai fini di un'eventuale valutazione di impatto sui beni culturali di un progetto il cui obiettivo è la tutela dell'ambiente nonché la contestuale compatibilità di un recupero agricolo del suolo (si tratta infatti di un progetto agrovoltaiico), non può essere astratta e oleografica, ma deve tenere in debito conto gli aspetti cogenti e attuali del territorio interessato dall'intervento.

4. Occorre sottolineare come tale parere sia erroneo e autocontraddittorio.

Infatti, è costituito da una concatenazione di motivi esclusivamente imperniati sull'applicazione acritica e decontestualizzata del PPTR della Regione Puglia, di cui si offre una lettura statica ed estranea alle stesse ragioni di tutela del territorio e del suo sviluppo sostenibile. Laddove – è bene precisarlo – il PPTR non poteva contemplare – risalendo la sua approvazione al 2015 – la tecnologia innovativa dell'agrivoltaico tesa a contemperare produzione di energia pulita e contemporanea coltivazione sostenibile del suolo.

Sotto tale punto di vista costituisce ormai patrimonio giurisprudenziale acquisito che il PPTR della Regione Puglia contenga meri indirizzi o raccomandazioni privi di carattere vincolante, anche in ragione di un'interpretazione evolutiva e finalistica dello stesso PPTR cui è estranea ogni logica "museale", proprio per i cambiamenti climatici negativi in atto e il progresso scientifico che va di pari passo con la tutela dell'ambiente e delle future generazioni.

E in effetti, soffermandosi sulla compatibilità tra questa nuova tipologia di impianti e il PPTR della Regione Puglia, oltre a evidenziare la necessità di procedere – come si è visto - a un'interpretazione evolutiva e finalistica dello stesso PPTR proprio al fine di realizzare quella tutela ambientale che il medesimo si propone, il Consiglio di Stato ha sottolineato che **“Senonché, come già chiarito dalla sezione (Sez. IV, 6 novembre 2017, n. 5122), le linee guida non sono vincolanti ma operano alla stregua di mere raccomandazioni e cioè alla stregua di criteri di indirizzo suscettibili di essere assunti quale ipotesi decisionale preferenziale ma non vincolante per l'autorità procedente, e comunque da ponderare con le altre possibili, rispetto agli ulteriori criteri normativi direttivi, tra cui primeggia quello del favor per lo sviluppo delle energie rinnovabili, soprattutto a fronte di impianti di ultima generazione con caratteristiche tali da ridurre il consumo di suolo e idonei a non ostacolare oltre misura lo sfruttamento del terreno per fini di coltivazione o di pascolo, in linea peraltro proprio con le finalità di tutela del PPTR sottese al richiamato criterio direttivo preferenziale contenuto nelle Linee guida (sent. 8258/2023).**

Linee Guida, perciò impropriamente e apoditticamente richiamate dalla Soprintendenza, quasi si trattasse di norme imperative, indipendenti dal contesto in cui si inseriscono.

Alla stregua anche di tali considerazioni e della differenza ontologica più volte sottolineata dall'attuale società ricorrente tra impianti agrovoltaici e impianti fotovoltaici al suolo, lo stesso Giudice Amministrativo, con riguardo alla reale incidenza degli impatti cumulativi in relazione agli impianti agrovoltaici, ha statuito che **“Sul punto è sufficiente evidenziare che la DGR n. 22 del 2012 approva i parametri per la valutazione degli impatti cumulativi, limitatamente agli impianti eolici e a “quelli fotovoltaici al suolo”; l'allegato tecnico conferma che l'impatto cumulativo è riferito a tali due tipologie di impianto; da qui la necessità – nelle more di un aggiornamento della normativa regionale - di una motivazione rafforzata idonea a giustificare l'applicazione del regolamento anche ad impianti di nuova generazione e a chiarire se l'area nella quale si intende realizzare l'intervento in esame possa ritenersi già compresa nell'autorizzazione dell'impianto preesistente, solo in parte realizzato, come allegato dalla società appellata”.** (sent. 8258/2023).



STUDIO LEGALE

Avv. LUCIANO PATRUNO

Via Argiro 33 - 70121 Bari (BA)

Via Caduti di Nassirya 55 – 70124 Bari (BA)

studiolegalepatruno@gmail.com

Pec: lucianopatruno@legalmail.it

WEBSITE: studiolegalelucianopatruno.com

Con riguardo poi alla corretta interpretazione dell'art. 12 del Dlgs 387/2003 e delle Linee Guida Ministeriali, il Consiglio di Stato ha precisato che **“Secondo la costante giurisprudenza costituzionale, la norma richiamata è volta, da un lato, a realizzare le condizioni affinché tutto il territorio nazionale contribuisca all'aumento della produzione energetica da fonti rinnovabili, sicché non possono essere tollerate esclusioni pregiudiziali di determinate aree; e, dall'altro lato, a evitare che una installazione massiva degli impianti possa vanificare gli altri valori coinvolti, tutti afferenti la tutela, soprattutto paesaggistica, del territorio (ex pluribus, sentenze n. 224 del 2012, n. 308, n. 275, n. 192, n. 107, n. 67 e n. 44 del 2011, n. 366, n. 168 e n. 124 del 2010, n. 282 del 2009).**

In particolare, il comma 10, del citato art. 12, dispone che le “Linee guida” devono essere approvate in Conferenza unificata, su proposta del Ministro delle attività produttive (oggi Ministro per lo sviluppo economico), di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro per i beni e le attività culturali, al fine di «assicurare un corretto inserimento degli impianti”.

La disposizione in esame prevede che le Regioni possano procedere soltanto alla individuazione dei siti non idonei all'installazione di specifiche tipologie di impianti in attuazione della normativa summenzionata, atteso che la ratio del criterio residuale deve essere individuata nel “principio di massima diffusione delle fonti di energia rinnovabili, derivante dalla normativa europea”.

Le predette “Linee guida” sono state adottate con il d.m. 10 settembre 2010, il quale, all'allegato 3 indica i criteri che le Regioni devono rispettare al fine di individuare le zone nelle quali non è possibile realizzare gli impianti alimentati da fonti di energia alternativa.

La Corte Costituzionale ha affermato (cfr., più di recente, sent. n. 177/2021; 77/2022; 121/2022) che il bilanciamento tra gli interessi in gioco deve essere effettuato in sede di adozione dell'atto di programmazione ai sensi del d.m. 10.9.2010 (ossia mediante l'individuazione delle c.d. aree non idonee).

*Nel caso di specie il Progetto non ricade in area non idonea con la conseguenza per cui, nei suoi confronti, non è ravvisabile, a monte, alcun pregiudizio all'interesse paesaggistico, dal momento che la stessa Regione ha ritenuto che la specifica **area** non fosse caratterizzata da elementi tali da scongiurare la realizzazione di impianti.”*

Dal parere della Soprintendenza, non emerge quali siano i fattori che in concreto incidono negativamente sull'ambiente, in modo tale da precludere la realizzazione dell'impianto fotovoltaico in discussione, nella misura in cui pregiudicano in modo intollerabile le intrinseche caratteristiche ambientali dei luoghi, che peraltro presentano già una certa antropizzazione.

Né risulta che il terreno, su cui si intende realizzare l'impianto agrovoltaiico de quo, sia adibito ad una coltivazione di un qualche pregio o sia di particolare rilevanza agronomica. Unica circostanza per cui sia possibile, invero, alla stregua della sopra richiamata normativa, far prevalere l'interesse pubblico alla preservazione delle preesistenti colture agricole.



STUDIO LEGALE

Avv. LUCIANO PATRUNO

Via Argiro 33 - 70121 Bari (BA)

Via Caduti di Nassirya 55 – 70124 Bari (BA)

studiolegalepatruno@gmail.com

Pec: lucianopatruno@legalmail.it

WEBSITE: studiolegalelucianopatruno.com

Né quanto indicato nell'elaborato 4.4.1, parte I, "Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energie rinnovabili", accluse alla deliberazione della Giunta regionale del 16 febbraio 2015, n. 176 (Approvazione del P.P.T.R. Puglia), ha alcun contenuto ostativo, limitandosi a disporre precauzioni e mere linee di indirizzo, oltreché a "segnalare", in chiave di più attenta pianificazione, la presenza nel territorio pugliese di numerosi impianti fotovoltaici.

5. Da ultimo, va evidenziato come la Soprintendenza, con il proprio parere negativo, danneggi proprio quel concetto di paesaggio che essa è chiamata a tutelare, sposando un'impostazione settoriale e angusta sia del tutto aliena da una considerazione sistemica e olistica del rapporto tra ambiente/(fonti rinnovabili)/paesaggio che contraddistingue tutta la normazione vigente riguardante lo sviluppo sostenibile, indirizzato a altresì a porre un freno alla inarrestabile crisi climatica in atto, derivante dall'emissione in atmosfera di quantità spropositate di CO₂. La Soprintendenza, con *visus* limitato, focalizza la propria attenzione esclusivamente su un'interpretazione restrittiva e angusta dell'art. 9 della Costituzione, del tutto in contrasto con la recente modifica della stessa su tale argomento.

Vale la pena di ricordare, infatti, che il processo attualmente in corso di conformazione del nostro sistema di tutela agli obiettivi di Agenda 2030 e del Green Deal, risulta orientato a confermare l'impostazione programmatica, di tipo preventivo, che ha caratterizzato la terza epoca del diritto ambientale, con un progressivo rafforzamento del modello autoritativo, in linea con le recenti scelte fatte dal Legislatore europeo.

Le politiche pubbliche di tutela ambientale risultano indirizzate all'attuazione dei principi e degli obiettivi di sviluppo sostenibile, per trasformare il Paese in una società giusta e prospera, dotata di un'economia moderna, efficiente e competitiva, climaticamente neutra, e in cui la crescita economica sarà dissociata dall'uso delle risorse limitate.

Costituiscono inequivoca evidenza di questa transizione sostenibile il quadro normativo-strategico-programmatico che trova attualmente il suo pilastro fondamentale nel PNRR con le sue politiche presenti e future: queste politiche, unitamente agli atti di governance, incentrate sullo sviluppo sostenibile e sulla tutela preventiva dell'ambiente in attuazione del principio DNSH, dovranno essere parametrare e integrate con il principio di tutela ambientale contenuto nel revisionato art.9 Cost, rafforzato dalla nuova conformazione dell'art. 41 Cost., con la finalità di indirizzare e coordinare l'attività economica pubblica e privata a fini ambientali, in una prospettiva di sviluppo sostenibile: Con il che si deve sostenere che il diritto all'ambiente (nelle sue relazioni con il diritto alla salute) in combinato disposto con il dovere costituzionale di tutela intergenerazionale di tutela ambientale, strettamente connesso al dovere di solidarietà sancito dalla stessa Costituzione sin dalla sua fondazione, sono idonei a imporre al legislatore (in primis) e alle amministrazioni (nella fase attuativa) di adottare interventi che consentano la transizione verso un sistema socio-economico-giuridico sostenibile.

In quest'ottica il parere della Soprintendenza, anziché farsi portatore di un interesse pubblico globale (peraltro normativamente – in sede di diritto positivo- circoscritto alla valutazione che il progetto in questione non interferisca con beni tutelati direttamente dal Codice dei beni culturali: esito, come si è visto che dà conto dell'assoluta legittimità 'culturale-paesaggistica' dell'intervento



STUDIO LEGALE

Avv. LUCIANO PATRUNO

Via Argiro 33 - 70121 Bari (BA)

Via Caduti di Nassirya 55 – 70124 Bari (BA)

studiolegalepatruno@gmail.com

Pec: lucianopatruno@legalmail.it

WEBSITE: studiolegalelucianopatruno.com

proposto da HEPV12 S.r.l.), si arrocca anacronisticamente su una presunta (questa sì presunta) tutela del paesaggio completamente slegata dal diritto all'ambiente e da una valutazione positiva e concreta dell'interesse pubblico a realizzare impianti da fonti rinnovabili non solo resilienti rispetto ai cambiamenti climatici negativi in atto ma votati al recupero dei terreni agricoli sui quali insistono (trattandosi, per l'appunto nel caso di specie, di un sistema integrato agrovoltaico).

Di qui l'assoluta illegittimità, oltre che palese inconferenza e incompetenza del parere della Soprintendenza.

Con osservanza.

Trento, 12 marzo 2024

HEPV12 S.R.L.

A stylized signature or stamp for HEPV12 S.R.L., consisting of a vertical line and a horizontal line with a small wave-like shape below it.

avv. Luciano Patruno

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Luciano Patruno'.